

A.G.C. 16 - Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-Ambientali e Culturali - Deliberazione n. 1122 del 19 giugno 2009 – D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.e i. - art. 146, comma 6 e art. 159, comma 1 - requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l'esercizio della conferita funzione amministrativa volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, esercitata ai sensi della L.R. 23 febbraio 1982, n. 10, nonché della L.R. 22 dicembre 2004, n. 16, art. 41, comma 2 - DETERMINAZIONI.

PREMESSO

- che la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dai Comuni della Campania, attraverso il parere espresso dalla Commissione Edilizia Integrata di cui alla L.R. 23 febbraio 1982, n. 10, ovvero dall'Organo Collegiale di cui al comma 2, dell'art. 41 della L.R. 22 dicembre 2004, n.16;
- che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , di seguito denominato Codice - così come modificato dal d.lgs. 26 marzo 2008 n. 63, in relazione al paesaggio - dispone, al comma 6 dell'art. 146, che le Regioni possono conferire o confermare l'esercizio della suddetta funzione amministrativa, tra gli altri, anche ai Comuni, a condizione che quest'ultimi dispongano di strutture atte a garantire adeguati livelli di competenze tecnico-scientifiche e, nel contempo, siano in grado di garantire la differenziazione tra l'attività di tutela paesaggistica e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

CONSIDERATO

- che le Regioni - ai sensi dell'art. 159, comma 1 del Codice - così come sostituito dal comma 1, dell'art. 4-quinquies del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito nella Legge 2 agosto 2008, n.129 - devono provvedere a verificare la sussistenza, nei soggetti da loro delegati al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, circa i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica, così come stabiliti dall'art. 146, comma 6 del Codice, apportando eventuali modificazioni all'assetto della relativa funzione amministrativa conferita;
- che in mancanza di tale verifica regionale - unitamente alla relativa formalizzazione provvedimento degli esiti della stessa, come evidenziato, altresì, dalla Circolare del 13 giugno 2008 n. 125 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - si determina, alla data del 30.6.2009, così come differita dall'art. 38 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, la decadenza, per tutti i Comuni della Campania, delle deleghe in essere inerenti le funzioni amministrative volte al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

PRESO ATTO

- della nota del dirigente del Settore Politica del Territorio dell'A.G.C. n. 16, prot. n. 0618991 del 15 luglio 2008, trasmessa a tutti i 552 Comuni della Campania - ai sensi del comma 1, art. 159 del Codice, come modificato dall'art. 4-quinquies della Legge n. 129/2008 - al fine di adempiere, a mezzo di apposito questionario avente valore di autodichiarazione ed allegato alla presente deliberazione, alla verifica della sussistenza dei chiesti requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica e di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, ai sensi del comma 6, art. 146 del Codice;
- dell'istruttoria effettuata dal suddetto Settore Politica del Territorio, e agli atti dello stesso, relativa alla trattazione dei dati desunti dai questionari trasmessi, pari a circa il 80% dei Comuni della regione e che, quindi, tale percentuale può ritenersi quale idoneo e rappresentativo campione sul quale è stata condotta la verifica de qua;
- specificatamente che, dagli esiti della verifica di cui innanzi, è emerso che circa il 55% sul totale dei Comuni della regione ha dichiarato di possedere gli adeguati livelli di competenze tecnico-scientifiche, di cui alla L.R. n. 10/82, nonché, circa il 50% degli stessi, di garantire la differenziazione tra l'attività di tutela paesaggistica e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

RITENUTO

- pertanto espletata la dovuta verifica, presso tutti i Comuni, da parte della Regione Campania e di cui al comma 6 dell'art. 146 del Codice;
- che i Comuni possono ben attuare la differenziazione così come richiesta dal Codice, con l'attribuzione delle funzioni paesaggistiche, da porre in capo alla pertinente struttura già prevista dalla L.R. n. 10/82 ovvero dal comma 2, art. 41 della L. R. n. 16/04, e l'attribuzione di quelle urbanistico-edilizie, da porre in capo alla Commissione Edilizia ovvero allo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) e allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), rispettivamente, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.P.R. 06.6.2001, n.380 e dell'art. 3 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 nonché dell'art. 23 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ;
- altresì opportuno indicare ai Comuni con eventuali difficoltà a dotarsi delle suddette previste strutture organizzative - vuoi per dimensione demografica, e carenza e/o idoneità di personale in organico, nonché di risorse finanziarie - che tale differenziazione può essere garantita con una delle seguenti modalità:
 - a) designando, all'uopo, un responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica diverso da quello competente per il rilascio dei soli titoli abilitativi di tipo urbanistico-edilizi, scelto con stipula di apposita convenzione tra professionisti esterni, anche iscritti ai pertinenti albi professionali provinciali, in possesso dei requisiti di cui alle qui richiamate LL.RR. n. 10/82 e 16/04 e designati ai sensi delle stesse;
 - b) attraverso forme associative, con uno o più Comuni , di cui al Titolo II, Capo V del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267," *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali "usufruente delle relative politiche di sostegno regionale di cui alla deliberazione G.R.C. n. 1446 del 18.9.2008;*

VISTO:

- l'art. 3 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.ei., "*Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59*";
- gli artt. 4 e 5 del d.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*";
- l'art. 23 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112," *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*";
- Titolo II, Capo V del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267," *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*"
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137*";
- il decreto legislativo 26 marzo 2008, n.63, "*Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio*";
- l'art. 4-*quinquies* del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito nella Legge 2 agosto 2008, n. 129;
- l'art. 38 (*Autorizzazione paesaggistica*) del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*".
- la Circolare 13 giugno 2008 n. 125 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in applicazione dell'art.159,comma1 del d.lgs. n. 42/04 e s.m.e.i.;

RICHIAMATO:

- la L.R. 29 maggio 1980, n. 54,recante la " Delega e sub delega di funzioni regionali ai Comuni, alle Comunità Montane e alle Province e disciplina di provvedimenti legislativi ed amministrativi regionali concernenti le funzioni delegate e sub delegate";
- la L.R. 1 settembre 1981, n. 65, "Disposizioni per l' attuazione della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54";
- la L.R. 23 febbraio 1982 n. 10, "Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l' esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981 n. 65: " Tutela dei beni ambientali";

- la L.R. 22 dicembre 2004 , n. 16, “Norme sul governo del territorio”;
- deliberazione G.R.C. n. 1446 del 18.9.2008;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportate e trascritte:

- di riconoscere che le Commissioni Edilizie Integrate (C.E.I.), di cui alla L.R. n. 10/82 ovvero gli Organi Collegiali, di cui all'art. 41 della L.R. n. 16/04 sono da ritenersi, a tutti gli effetti di legge, strutture operative in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, nonché di garantire la necessaria differenziazione tra l'attività di tutela paesaggistica e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, così come prescritto dal comma 6, art. 146 del Codice;
- di stabilire che tutti i Comuni della Campania, al fine di poter continuare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, loro conferite ai sensi della L.R. n. 65/81 , devono istituire, ove non già provveduto – a decorrere dal 30 giugno 2009 - le Commissioni Edilizie Integrate, ai sensi della L.R. n. 10/82, ovvero gli Organi Collegiali, ai sensi del comma 2, art. 41 della L.R. n. 16/04, dandone opportuna comunicazione, come peraltro previsto dalle suddette LL.RR., al Dirigente del Settore Politica del Territorio della Giunta Regionale della Campania;
- di stabilire che i Comuni della Campania con eventuali difficoltà a dotarsi delle suddette previste strutture organizzative - vuoi per dimensione demografica, e carenza e/o idoneità di personale in organico, nonché di risorse finanziarie - devono garantire la prevista attività di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative di tipo urbanistico-edilizio, di cui al comma 6 dell'art. 146 del Codice, attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) designando, all'uopo, un responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica diverso da quello competente per il rilascio dei soli titoli abilitativi di tipo urbanistico-edilizi, scelto con stipula di apposita convenzione tra professionisti esterni, anche iscritti ai pertinenti albi professionali provinciali, in possesso dei requisiti di cui alle qui richiamate LL.RR. n. 10/82 e 16/04 e designati ai sensi delle stesse;
 - b) attraverso forme associative, con uno o più Comuni, ai sensi del Titolo II, Capo V del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tra l'altro usufruenti delle relative politiche di sostegno regionale di cui alla deliberazione G.R.C. n. 1446 del 18.9.2008;
- di stabilire che la Giunta Regionale della Campania si riserva di apportare, con propria legge, eventuali modificazioni all'assetto della pertinente funzione delegata;
- di stabilire, inoltre, che la presente deliberazione ha efficacia il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
- di disporre la trasmissione della presente deliberazione all'Assessore all'Urbanistica della Giunta Regionale della Campania per competenza; all'A.G.C. n. 16, per le relative attività di comunicazione; all'A.G.C. 02 -Settore 01- *Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali*, per la registrazione e l'archiviazione; al Settore Politica del Territorio, per i consequenziali adempimenti, all'A.G.C. 01-Settore 02, *Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale*, per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C, nonché al *webmaster* per la pubblicazione sul sito istituzionale “www.regione.campania.it”.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino